

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In Bientina (Pi) fraz.ne Quattro Strade via del Ghinghero 2, all'interno del Circolo Arci IL RISORGIMENTO, in data 21.12.1994 si sono riuniti i segg. soci facenti parte del Consiglio Direttivo:

-Presidente FAVALE CARMINE

-Vicepresidente LUCCHESI FABRIZIO

-Segretario MANISCALCHI ANTONIO

-Cassieri GIUNTOLI GINO, MAZZANTI LORIANO

-Consiglieri NICCOLI MASSIMO, LORENZINI ROBERTO, BERGANTINO DANIELE.

Il presidente Favale Carmine nomina a segretario verbalizzante Bonistalli Alberto, intervenuto in qualità di responsabile del Comitato Arci Nova di Pontedera. Il presidente apre la discussione sull'o.d.g., l'elaborazione del nuovo Statuto del Circolo Arci Il Risorgimento, anche e soprattutto in relazione alle aggiunte introdotte dalla Legge Finanziaria 94 agli artt. 4 Comma 4 Dpr 633/72 e 111 TUIR Dpr 917/86, con successiva interpretazione del Ministero delle Finanze con Circolare 150/E del 10.08.94. Il nuovo Statuto, che non rinnega nei tratti salienti il precedente (che ricordiamo era parte integrante dell' Atto Costitutivo del Circolo medesimo, atto redatto dal Notaio Dr. G. Di Maio in data 27.10.1958, regolarmente registrato c/o Tribunale di Pisa il 30.10.1958 n. 863 vol. 223) conferma l'adesione del Circolo Il Risorgimento all'Arci Nova adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. ARCI NOVA, Associazione Nazionale che opera nel campo della Cultura, della Socialità, della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa, aderisce alla Confederazione ARCI, Confederazione di Associazioni, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con DM 02.08.67 n. 1017022/12000A. Il Presidente dà lettura dello Statuto,



redatto rispettando le indicazioni dello Statuto Nazionale di Arci Nova, il quale stabilisce che l'adesione al Circolo è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso ogni scopo di lucro. Dopo ampia discussione lo Statuto viene messo ai voti e approvato all'unanimità. Lo Statuto diventa parte integrante del presente atto, e verrà sottoposto per l'approvazione definitiva alla prossima Assemblea dei Soci. Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente


21 dicembre 1994

Il Segretario



Statuto

Definizione e finalità

Art. 1


IL CIRCOLO RICREATIVO ARCI IL RISORGIMENTO -C.F. 81002880508- costituito in Bientina fraz.ne Quattro Strade via del Ghinghero 2 è un centro permanente di vita associativa, autonomo, pluralista a carattere volontario, democratico, progressista. Non persegue finalità di lucro. Aderisce all'ARCI NOVA, Associazione Nazionale che opera nel campo della Cultura, della Socialità, della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa. ARCI NOVA aderisce alla Confederazione ARCI, Confederazione di Associazioni, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con DM 02.08.67 n. 1017022/12000A, contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma e dei servizi comuni individuali e collettivi della medesima. Sono parti costitutive di Arci Nova: i Circoli; le associazioni a carattere locale e nazionale; i soci individuali. Il Circolo ARCI IL RISORGIMENTO ne condivide le finalità statutarie, ne adotta le licenze rilasciate nazionalmente, così come le tessere nazionali delle Associazioni aderenti alla Confederazione ARCI ne diventano le tessere sociali.

Il Circolo ARCI ed i propri soci, in quanto "organi" di ARCI NOVA, partecipano alla vita democratica della Confederazione Nazionale ARCI e delle Associazioni Confederatae di cui hanno adottato le tessere, esprimendo il diritto di elettorato attivo e passivo nei congressi territoriali, regionali e nazionali organizzati da ARCI NOVA, dalla Confederazione ARCI e dalle Associazioni Confederatae, riaffermando il loro "status" di socio a carattere nazionale. "Status" che consente loro di accedere indistintamente a qualunque struttura nella quale tale "status" è riconosciuto.



Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo. In particolare organizzare, gestire e/o partecipare a mostre, dibattiti, convegni, concorsi letterari e fotografici; promuovere e gestire attività editoriali; organizzare cicli di film, concerti, iniziative musicali e teatrali; avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale; partecipare a consorzi di gestione di iniziative o strutture a carattere culturale; promuovere iniziative di turismo sociale e culturale in Italia o all'estero; promuovere iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat; dotare la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di bevande alcoliche, analcoliche, alimenti e generi di conforto confezionati o da preparare; gestire all'interno della sede sociale e per i soli soci, servizio di ristorazione con la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande; ottenere licenza temporanea di pubblico esercizio per l'organizzazione di feste, sagre, manifestazioni musicali e danzanti con servizi di ristorazione e bar; organizzare tombole sociali rispettando le normative vigenti in materia; organizzare corsi di attività fisico motorio e sportive; gestire impianti sportivi; acquistare beni mobili e immobili, trascrivendo i relativi acquisti a norma dell'art. 2659 c.c. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e



finanziarie che riterrà opportune.

I Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio, solo previo consenso dei genitori, e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il rispetto della civile convivenza, oltre alla presentazione di domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, professione, titolo di studio.

Art. 4

Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI NOVA e il nominativo verrà acquisito al libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 5

I soci hanno diritto a frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal circolo; a riunirsi in assemblea per discutere e



votare sulle questioni riguardanti il circolo; ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano ritirato la tessera sociale.

Art. 6

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per decesso; mancato pagamento della quota sociale; espulsione o radiazione; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni statutarie, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione del circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; l'attentare in qualche modo al buon andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo; arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso



entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e bilancio

Art. 9

Il patrimonio sociale e mobiliare del circolo è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del circolo; da quote sociali, contributi elargiti, erogazioni e lasciti diversi; da proventi delle attività svolte, sia istituzionali che commerciali; dal fondo di riserva.

Art. 10

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 11

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente a disposizione per iniziative inerenti le finalità istituzionali e per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea

Art. 12

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.



Art. 13

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci sulle questioni poste all'o.d.g., salvo le eccezioni di cui all'art. 14. La seconda convocazione può avere luogo quindici minuti dopo la prima.

Art. 14

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'articolo specifico.

Art. 15

L'assemblea ordinaria viene convocata due volte l'anno nei periodi 1° gennaio/30 aprile, 1° ottobre/30 novembre. Essa approva il bilancio consuntivo e preventivo, indica le linee di sviluppo del circolo, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, nomina il Collegio dei Sindaci (vedi articolo 23), esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto. Decide le modalità elettive del Consiglio Direttivo ed il numero di soci che ne dovranno fare parte; elegge la commissione elettorale composta, oltre al Presidente del C.D. uscente, da altri quattro soci.

Art. 16

La assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ogni volta che ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci



revisori (vedi articolo 23) o almeno un quinto dei soci. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Gli organismi dirigenti

Art. 18

Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci secondo le modalità approvate dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

-il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo, è il responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il consiglio.

-il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

-il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio assegna fra i suoi componenti le altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo deliberato nel programma assembleare, redige i bilanci, stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale, formula un



regolamento interno da sottoporre all'approvazione dei soci, delibera sull'ammissione dei soci e su eventuali azioni disciplinari, cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati, decide le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 21

Il C.D. può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominate, che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, per gestire le varie attività del Circolo:

- di aprire le relazioni economiche (ivi compresi aperture di c/c bancari intestati al Circolo) che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali;
- di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese: i Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consiglio, a sua discrezione può sostituire il consigliere decaduto o dimissionario; la quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea entro quindici giorni.

Stefano

Federico

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quadrimestre), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo. La carica di sindaco revisore e consigliere sono incompatibili. Il Collegio dei Sindaci revisori previsto dallo Statuto Nazionale di Arci Nova può essere ritenuto supefluo all'interno del Circolo: l'appartenenza ad Arci Nova significa anche potersi appellare direttamente al Collegio dei Sindaci revisori territoriale.

Art. 24

Il Collegio dei Garanti, previsto dallo Statuto Nazionale di Arci Nova, per giudicare su eventuali divergenze, questioni nate all'interno del Circolo o sulle violazioni dello Statuto, è da ritenersi supefluo all'interno del Circolo: l'appartenenza ad Arci Nova significa anche potersi appellare direttamente al Collegio dei garanti territoriale.

Scioglimento del Circolo

Art. 25

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Tale assemblea per la propria validità deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio mobiliare e finanziario residuo, dedotte le eventuali passività: tali beni non possono essere suddivisi tra i soci, ma devono essere devoluti verso associazioni, enti morali o enti pubblici con finalità civili e sociali similari agli scopi




stabiliti nel presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli fra i soci.

Disposizioni finali

Art. 26

Per quanto non previsto nel presente statuto o nel regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del codice civile delle leggi viventi.

Il Presidente



21 dicembre 1994

Il Segretario

